



COMUNE DI GRAMMICHELE

Città Metropolitana di Catania

SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. _____ DEL _____

SOMMARIO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Contrattazione decentrata e Regolamento.....	3
Art. 2 - Obiettivi e Finalita'	3
Art. 3 - Costituzione del Fondo per le Funzioni Tecniche e l'Innovazione.....	5
Art. 4 - Dipendenti ammessi ad usufruire degli incentivi	7
CAPO 2 - INCARICHI ED INCENTIVO.....	8
Art. 5 - Conferimento degli incarichi	8
Art. 6 - Ripartizione degli incentivi	9
Art. 7 - Opere o lavori, servizi, forniture da realizzarsi mediante contratto di partenariato pubblico - privato	10
Art. 8 - Opere e lavori a scorporo o in convenzione	10
CAPO 3 - TERMINI - PENALITA' - CORRESPONSIONE INCENTIVI	11
Art. 9 - Termini per le prestazioni - Penalita'.....	11
Art. 10 - Riduzione delle risorse finanziarie - Penalità.....	11
Art. 11 - Liquidazione degli incentivi	12
Art. 12 – Incremento della quota del fondo.....	123
CAPO 4 - NORME FINALI.....	13
Art. 13 – Disposizioni transitorie – Entrata in vigore.....	14
Art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Incentivi per funzioni tecniche.....	145

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contrattazione decentrata e Regolamento

1.1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo semplicemente "Codice"), la definizione della disciplina di dettaglio per la ripartizione e l'attribuzione dell'incentivo ai dipendenti beneficiari per lo svolgimento di funzioni tecniche è rimessa alla contrattazione decentrata, i cui esiti sono assunti nel presente regolamento, da intendersi quale accordo per la ripartizione degli incentivi in argomento fra la delegazione di Parte Sindacale e la delegazione di Parte Pubblica, autorizzata all'uopo alla sottoscrizione dalla stessa Amministrazione, avendo acquisito preventivamente il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis del Dlgs n.165/2001.

La sottoscrizione della suddetta contrattazione decentrata a cura della delegazione di Parte Sindacale e della delegazione di Parte Pubblica costituisce il presente Regolamento.

1.2. Conformemente al sopracitato art 113 del "Codice", il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente *per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario* per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nella misura massima del 2 per cento sull'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio fornitura.

Art. 2 - Obiettivi e Finalità

2.1. L'ambito applicativo degli incentivi di cui al presente regolamento si preoccupa di stabilire:

- a) la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2 per cento, in rapporto all'entità e alla complessità di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura;
- b) i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, servizi, forniture, e dell'effettivo rispetto, in fase di esecuzione del contratto, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Riguardo ai criteri di ripartizione del fondo, si richiama il dettato dell'art. 31, comma 12, del "Codice" che recita "*Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative*

e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico - architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113" nonché quanto disposto dall'art. 102, comma 6, del "Codice" che, nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede "Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."

- c) i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, servizio, fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali di cui all'art. 107 del "Codice";
- d) le modalità di erogazione, posto che gli incaricati di funzioni dirigenziali, competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.

2.2. Il Regolamento si occupa anche di disciplinare due aspetti fondamentali:

- a) la quota da fare confluire nel Fondo entro il tetto massimo del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura;
- b) i criteri di graduazione dell'incentivo in base ai parametri:
 - tempi e costi previsti negli atti progettuali;
 - responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere ;
 - complessità dell'appalto.

2.3. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e semplificazione dell'azione amministrativa nel Comune di Grammichele.

Art. 3 - Costituzione del Fondo per le Funzioni Tecniche e l'Innovazione

- 3.1. Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, servizio, fornitura a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 2, del "Codice". Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, servizio, fornitura, al netto di somme a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma comprese le somme contemplate nel quadro economico alla voce "Lavori, Servizi, Forniture" ancorché non soggette a ribasso d'asta, quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.
- 3.2. L'art. 113, comma 2, del Codice, che costituisce un'eccezione di stretta interpretazione, per la quale sussiste il divieto di analogia posto dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, non richiede un limite d'importo minimo dei lavori o opere, servizi, forniture oggetto di aggiudicazione/esecuzione, al fine di costituire il "*fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione*". Entità
- 3.3. Il "*fondo per la le funzioni tecniche e l'innovazione*", in rapporto all'entità dell'opera o dei lavori, servizi, forniture, è costituito come segue:

ENTITÀ OPERA/LAVORI	PERCENTUALE COSTITUZIONE FONDO
Importo fino a euro 1.000.000,00	2,00%
Importo compreso tra € 1.000.001,00 ed € 5.000.000,00	1,90%
Importo compreso tra € 5.000.001,00 ed € 25.000.000,00	1.80%
Importo superiore ad € 25.000.000,00	1,70%

ENTITÀ FORNITURE/SERVIZI	PERCENTUALE COSTITUZIONE FONDO
Importo fino alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 35 del D.Lgs 50/2016)	2,00%
Importo > della soglia di rilevanza comunitaria (art. 35 del D.Lgs 50/2016)	1,80%

- 3.4. Le percentuali sopra indicate si applicano sugli importi dei lavori o opere, servizi e forniture per scaglioni applicando ad ognuno di essi la relativa aliquota prevista nelle superiori tabelle.
- 3.5. Il fondo di cui al comma 3.3 è riconosciuto per i progetti completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi e forniture, siano comunque coerenti con i documenti programmatori comunali e con il bilancio pluriennale e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o regolare esecuzione ovvero atto equipollente relativamente a forniture servizi.
- 3.6. Per le *manutenzioni straordinarie di importo fino ad € 200.000,00*, a condizione che i progetti rispondano ai requisiti di cui al precedente paragrafo 3.5, il fondo per funzioni

tecniche ed innovazione è determinato nella misura fissa del 1,70% rispetto al valore posto a base di gara.

- 3.7. Sono escluse dall'incentivo tutti le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.
- 3.8. Sono altresì escluse dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del "Codice", ovvero gli affidamenti diretti e/o gli interventi realizzati a seguito di ordinanze o lavori di somma urgenza.
- 3.9. Le risorse finanziarie costituenti il "fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione", sono previste distintamente nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera, o lavoro, servizio, fornitura, e verranno utilizzate con le seguenti finalità:
- a) una parte pari all'80% delle risorse finanziarie è destinata ad incentivare l'attività del Responsabile Unico del Procedimento nonché le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici inerenti esclusivamente alle attività integralmente indicate al paragrafo 1.2 del presente regolamento. L'importo è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali.
 - b) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- 3.10. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si realizzino ribassi e in ipotesi in cui l'importo dell'appalto, durante la sua esecuzione, subisca incrementi.
- 3.11. Qualora il Comune di Grammichele, per l'affidamento di lavori, servizi e/o forniture, si affidi ad una Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice "... può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2", ovvero secondo le disposizioni contenute nel vigente regolamento della CUC, ovvero in conformità agli accordi e/o convenzioni sottoscritte a tale proposito tra questo Comune di Grammichele e la Centrale Unica di Committenza.

- 3.12. Si specifica che, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis, del Codice *“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*

Art. 4 - Dipendenti ammessi ad usufruire degli incentivi

- 4.1. Concorrono alla ripartizione del Fondo destinato all'incentivazione esclusivamente i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività incentivabili previste dal Codice connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblici:
- a. attività di responsabile unico del procedimento;
 - b. programmazione della spesa per investimenti (*redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche*);
 - c. verifica preventiva dei Progetti (*verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice*);
 - d. predisposizione e controllo delle procedure di bando (*redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati*);
 - e. controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (*attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione*);
 - f. collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (*attività di collaudo, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità*);
 - g. collaboratori tecnici o amministrativi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto.
- 4.2. Possono essere coinvolti nello svolgimento delle funzioni tecniche, e quindi godere dell'erogazione dell'incentivo, anche dipendenti appartenenti ad altri Settori dell'Ente, previo accordo formale fra i responsabili delle unità organizzative eventualmente interessati, a condizione che le attività svolte siano quelle tassativamente indicate dalla norma ed esplicitate all'art. 1.2 del presente regolamento e comunque tenendo conto delle effettive capacità ed attitudini professionali dei dipendenti individuati anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.
- 4.3. Atteso che il Comune di Grammichele allo stato è privo di dirigenza, l'incentivo spetta anche ai responsabili delle unità organizzative che svolgono funzioni dirigenziali.
- 4.4. Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivo, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- 4.5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione

medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.3 del presente regolamento.

Riguardo l'accertamento di esecuzione si specifica quanto segue:

- a) L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
- b) L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, sebbene viziate da ritardi significativi esclusivamente imputabili ai dipendenti incaricati, o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il responsabile dell'unità organizzativa dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

CAPO 2 - INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 5 - Conferimento degli incarichi

- 5.1. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, “... è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.”
- 5.2. Con il medesimo atto di cui al superiore punto 5.1, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nella programmazione triennale/elenco annuale ovvero per gli appalti di servizi e forniture, il responsabile dell'unità organizzativa, sentito il RUP, provvede altresì alla nomina del gruppo di progettazione (comprendente il progettista, il direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto, coordinatore della sicurezza, ove richiesto, il collaudatore ove richiesto, i collaboratori tecnici/amministrativi), tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Resta fermo che, per motivate ragioni, una o più attività progettuali possono essere affidate all'esterno.
- 5.3. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a. L'importo complessivo dell'opera/lavoro/servizio/fornitura;

- b. Il nominativo del dipendente/i incaricato/i, i compiti affidati a ciascun dipendente secondo quanto indicato nel presente regolamento;
- 5.4. Principio informatore nell'affidamento degli incarichi per i quali è previsto l'incentivo, dovrà essere la rotazione, fatti ovviamente salvi i requisiti previsti per legge ed adeguata professionalità.
- 5.5. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
- 5.6. Il soggetto responsabile della competente unità organizzativa può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.

Art. 6 - Ripartizione degli incentivi

- 6.1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile dell'unità organizzativa competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma 2., tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- 6.2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

ATTIVITÀ		PRESTAZIONE	RUOLO	% MIN	% MAX
Ufficio RUP	Responsabilità Unica del Procedimento	Art. 31 "Codice"	RUP	25	60
			Collaboratore/i tecnico/i	0	15
			Collaboratore/i amm.vo/i	0	15
	Valutazione preventiva dei progetti	Art. 26 "Codice"	Collaboratore/i tecnico/i	0	15
			Collaboratore/i amm.vo/i	0	15
	Programmazione della spesa per investimenti	Art. 21 "Codice"	Collaboratore/i tecnico/i	0	15
Collaboratore/i amm.vo/i			0	15	
Predisposizione e controllo delle procedure di bando (ivi compresa la predisposizione di bandi, capitolati, schemi di contratto, controllo di esecuzione dei contratti)	Ufficio Amm.vo/ Centrale Unica di Committenza	Collaboratore/i tecnico/i	0	25	
		Collaboratore/i amm.vo/i	10	40	
Ufficio DL	Direzione lavori/direzione esecuzione contratto	Art. 101 "codice"	Direttore dei lavori/esecuzione contratto	5	40
			Direttore operativo	4	25
			Ispettore di cantiere	5	20
			Collaboratore amm.vo	0	10
Collaudatore	Art. 102 "Codice"	statico	2	10	
		tecnico-amministrativo	4	15	

6.3. PRECISAZIONI

- a) Le percentuali dell'incentivo per ciascuna delle attività effettivamente rese, nel rispetto dei valori minimo e massimo di cui alla superiore tabella, saranno determinate in sede di conferimento dell'incarico;
- b) nell'ipotesi che alcune funzioni tecniche, quali la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, vengano svolte da tecnici esterni, ai collaboratori tecnico-amministrativi facenti parte dell'ufficio di supporto al RUP competerà l'onere di esercitare un accurato

controllo sulle attività non svolte dal personale interno; a fronte del surplus di prestazioni, l'incentivo spettante a titolo di attività di collaborazione potrà subire un incremento nella misura massima del 50% di quello stabilito in sede di conferimento di incarico;

- c) l'incentivo al RUP ed ai suoi collaboratori va riconosciuto indipendentemente dalla circostanza che le attività di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse siano parzialmente o anche totalmente affidate all'esterno;
- d) nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nella tabelle di cui sopra, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 7 - Opere o lavori, servizi, forniture da realizzarsi mediante contratto di partenariato pubblico - privato

7.1. Nel caso di un'opera, di un lavoro, ovvero di un servizio/fornitura da realizzarsi attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato ai sensi del Codice dei Contratti (Progetto di Finanza, Concessione di costruzione e gestione, ecc), l'incentivo si determina, in misura fissa, come da seguente prospetto.

Attività	incentivo (in euro)
RUP	$0,40 * f^{(1)} * X^{(2)}$
Collaboratore tecnico/amministrativo assolvente all'attività di programmazione della spesa	$0,10 * f^{(1)} * X^{(2)}$
Collaboratore tecnico/amministrativo assolvente all'attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando	$0,20 * f^{(1)} * X^{(2)}$
Collaboratore tecnico/amministrativo del RUP assolvente all'attività di verifica preventiva del progetto	$0,15 * f^{(1)} * X^{(2)}$
Collaudatore	$0,15 * f^{(1)} * X^{(2)}$
⁽¹⁾ f: quota parte del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 3.5 del presente regolamento	
⁽²⁾ X: Importo opere/lavori (come desumibile dal quadro economico)	

7.2. L'onere del predetto incentivo resta in capo al soggetto concessionario.

Art. 8 - Opere e lavori a scomputo o in convenzione

8.1. Per opere e lavori pubblici o di pubblica utilità eseguiti a scomputo o in convenzione (quali ad esempio compensazioni ambientali, piani di lottizzazione e similari) per attività di alta sorveglianza e collaudo, va riconosciuto l'incentivo al RUP e suoi collaboratori ed al dipendente individuato quale collaudatore delle opere.

8.2. L'incentivo si determina, in misura fissa, come da seguente prospetto:

Attività	Incentivo (in euro)
RUP	$0,35 * f^{(1)} * X^{(2)}$
Collaboratori	$0,25 * f^{(1)} * X^{(2)}$
Collaudatore	$0,10 * f^{(1)} * X^{(2)}$
⁽¹⁾ f : quota parte del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 3.5 del presente regolamento	
⁽²⁾ X : Importo opere/lavori/servizi/forniture (come desumibile dal quadro economico)	

- 8.3. L'onere del predetto incentivo resta in capo al soggetto privato responsabile dell'esecuzione delle opere/lavori.

CAPO 3 - TERMINI - PENALITÀ - CORRESPONSIONE INCENTIVI

Art. 9 - Termini per le prestazioni - Penalità

- 9.1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, su proposta del responsabile unico del procedimento, devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività previste da disposizioni legislative, regolamentari e/ disposizioni dell'amministrazione. I termini per la direzione lavori ovvero direzione esecuzione contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnata all'Appaltatore; i termini di collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme vigenti ed in particolare dall'art. 102 del "Codice"
- 9.2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 10 - Riduzione delle risorse finanziarie - Penalità

- 10.1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 1.2 del presente regolamento si applicano le seguenti penali:
- a) Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo del 10%;
 - b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- 10.2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 1.2 del presente regolamento, si applicano le seguenti penali:
- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
- 10.3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
- a) Incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) Incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) Incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

10.4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

Art. 11 - Liquidazione degli incentivi

11.1. Il responsabile dell'unità organizzativa a cui fa capo l'ufficio del personale, sulla base di una esaustiva relazione presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, dispone la corresponsione dell'incentivo, con proprio provvedimento di mera esecuzione

11.2. L'erogazione del compenso avverrà secondo la seguente tempistica:

a. All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto, di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP e dei collaboratori tecnico-amministrativi.

b. All'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, di collaudo ovvero di verifica di conformità
- la restante quota del 50% della quota complessiva, per l'attività del RUP e dei collaboratori tecnico-amministrativi.

11.3. Per appalti di lavori di durata pluriennale e il cui importo complessivo dell'opera sia superiore a € 3.000.000,00, l'erogazione del compenso avverrà come segue:

a. All'aggiudicazione:

- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto, di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- nella misura del 40% della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP e dei collaboratori tecnico-amministrativi.

b. Durante l'esecuzione dei lavori, proporzionalmente agli stati di avanzamento, per l'attività di RUP e collaboratori tecnico-amministrativi, direzione lavori/direzione di esecuzione del contratto;

c. All'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per attività di collaudo ovvero di verifica di conformità;

- la quota residua per l'attività del RUP e dei collaboratori tecnico-amministrativi, del direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto.
- 11.4. Per appalti di servizi e forniture lavori di durata pluriennale, l'erogazione del compenso avverrà secondo la seguente tempistica:
- a. *All'aggiudicazione:*
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto, di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP e dei collaboratori tecnico-amministrativi.
 - b. *Entro il 31 dicembre di ogni anno per l'intera durata dell'appalto:*
 - nella misura della quota corrispondente per l'attività di direzione di esecuzione del servizio diviso il numero di anni di durata dell'appalto;
 - nella misura della restante quota del 50% per l'attività del RUP diviso il numero di anni di durata dell'appalto.
- 11.5. Per appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante partenariato pubblico privato (*concessioni, progetto di finanza, ecc.*) per i quali l'erogazione dell'incentivo resta in capo al concessionario:
- a. Dopo la stipulazione del contratto con il concessionario:
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto, di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP e dei collaboratori tecnico-amministrativi.
 - b. *A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo* dei lavori:
 - nella misura del 40% della restante quota complessiva corrispondente (pari al 50%) per l'attività del RUP e dei collaboratori tecnico-amministrativi.
 - c. *Ad avvenuta esecuzione dell'attività di collaudo/verifica* di conformità:
 - nella misura del 10% della restante quota complessiva corrispondente (pari al 50%) per l'attività del RUP e dei collaboratori tecnico-amministrativi;
 - nella misura del 100% per l'attività inerente ai collaudi ovvero verifica di conformità.

Art. 12 - Incremento della quota del fondo

- 12.1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati in quanto affidate a personale esterno, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 4.5 del presente regolamento, incrementano la quota del fondo incentivante.
- 12.2. Il fondo incentivante per funzioni tecniche viene altresì incrementato dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di penali di cui all'art. 10 del presente regolamento.

CAPO 4 - NORME FINALI

Art. 13 - Disposizioni transitorie - Entrata in vigore

- 13.1. Il Responsabile dell'unità organizzativa competente verifica il rispetto e l'applicazione del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- 13.2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora le attività oggetto di incentivazione vengano svolte per conto dell'Amministrazione nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, valorizzazioni patrimoniali dell'ente, e quant'altro coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.
- 13.3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento, ivi incluso il *"Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"* approvato con Delibera di G.M. n. 6 del 18.1.2018.
- 13.4. Il presente Regolamento, che costituisce appendice al contratto decentrato, entra in vigore secondo modalità e termini stabiliti dalla legge.
- 13.5. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione *"Amministrazione Trasparente"*.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione

presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. *(comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)*